



FIAMME D'ORO

ORGANO D'INFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE GUARDIE DI P.S.

Direzione - Amministrazione - Redazione Via Statilla, 30 Telefoni 775596 - 752151 int. 2672 - 00185 Roma

ANNO I° - N. 1

- Attesa registrazione -

Abb. Postale - Gruppo III (70%)

LUGLIO 1974



PARATA MILITARE DEL 2 GIUGNO 1974 NEL TRENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI ROMA



In copertina:

Parata militare del 2-6-1974

Una rappresentanza dell'Associazione Nazionale delle Guardie di P.S. con Medagliere

Direttore

Biagio Di Pietro

Direttore Responsabile

Giuseppe Maffei

Capo Ufficio Stampa e propaganda

Gerardo Di Lorenzo

Direzione - Amministrazione - Redazione

00185 Roma - Via Statilia, 30

Telefoni 775596-752151 - int. 2672

Registrazione del Tribunale di Roma

n. in data (attesa)

Una copia L. 200

Quote di abbonamento annuale: ordinario: L. 1.200

» » » » sostenitore: L. 5.000

» » » » benemerito: L. 10.000

» » » » Estero: il doppio

Spediz. in Abb. Postale Gruppo III (70%)

I versamenti possono essere effettuati tramite le Sezioni « A.N.G.P.S. »

Tipografia «NUOVA ERA» Tel. 60.71.348 - Vitinia-Roma

SOMMARIO

Fedeltà ed impegno	pag. 1-2
Che cos'è una crisi	» 3
Lettera alla Signora Verducci	» 3
Attività legislativa	» 4-5
Massime e sentenze	» 6
Vita delle Sezioni	» 8-10
Attualità economiche	» 11
Notiziario ENPAS	» 12
Attività della Presidenza Nazionale	
— Assegno perequativo	» 13
— Contributi scolastici	» 14
— Varie	» 15
— Le nostre Sezioni (I° elenco)	» 16

Se vi interessa sapere ciò che si scrive, su tutta la stampa italiana, di voi o di un dato argomento, abbonatevi a:

L'ECO DELLA STAMPA

Milano - Via Compagnoni, 28

Fedeltà ed impegno

L'art. 2 dello Statuto organico della nostra Associazione, così recita: « L'Associazione è apolitica ed ha lo scopo di:

a) promuovere e cementare l'unione di tut-

ti i dipendenti in congedo della Amministrazione della P.S. per mantenere vivo in essi il ricordo del giuramento prestato alla Patria ed al Dovere e far cementare i vincoli di cameratismo e di fratellanza fra essi ed i colleghi in servizio onde



Una rappresentanza dell'Associazione, con medagliere, alla cerimonia del 4 novembre al Sacrario di Redipuglia.

Fedeltà ed impegno

affiancarli nella vita civile come forza operante per esemplarità di vita e per elevatezza di sentimenti;

d) svolgere ogni possibile assistenza morale e materiale in favore dei soci promuovendo le iniziative all'uopo necessarie ».

Chiara sintesi, quindi, di elevate finalità che si compendiano in una duplice esigenza o meglio ancora in un programma, le cui componenti fondamentali si snodano primariamente lungo le linee maestre della fedeltà alle Istituzioni, della assoluta dedizione al dovere, dello spirito di colleganza e del senso della collettività che ciascuno di noi, in quarant'anni di servizio effettivo e per molti anche più di quaranta, ha silenziosamente osservato e coltivato per il generale e supremo bene della Patria, traguardo e realtà ideale e tangibile ai quali liberamente ci votammo mediante la consacrazione del giuramento nell'atto in cui venivamo accolti nei ranghi dei servitori dello Stato.

Nel segno e nel rispetto di siffatta tradizione e di un costume di vita e di comportamento che non sono mai venuti meno ai precetti originali, noi pensionati ancor come e forse più di prima, intendiamo rimanere fedeli osservanti della religione del dovere fieri e lusingati anche di poter in tal modo sentirci maggiormente affratellati ai giovani ed agli anziani commilitoni in servizio che attendono, in ogni giorno ed in ogni ora, con consapevole coraggio, abnegazione e perizia, al duro mandato che una società in continua crisi di sviluppo e di assetto, impone ed esige.

Secondariamente però devesi subito aggiungere che la predominante e contingente influenza di problemi e di vicende sociali, non deve in alcun modo condizionare e rendere nebulosa e ricorrenzatamente differita la compiuta, organica impostazione e la idonea soluzione dei problemi che travagliano la silenziosa, benemerita schiera dei pensionati appartenenti alle Forze dell'Ordine. E ciò perché la visione e l'aspetto della questione non deve limitarsi a prendere in considerazione soltanto la « religione del dovere » ma, al contrario, manifestare una esigenza strettamente unitaria ove trovi giusta ed umana collocazione anche la « religione dei diritti » dei pensionati, che non riposa su semplici episodi e isolati casi di sensibilità o di opportunità, ma abbisogna del vincolo solidale e della permanente continuità di provvidenze che pongano finalmente termine al dramma ed all'umiliante situazione di reale necessità di vecchi servitori dello Stato; i quali si macerano nel dolore, ma non nella rassegnazione, l'umiliazione ed il rancore che derivano da un ingeneroso, discriminatorio trattamento. E non invocano comprensione, bensì l'etica dell'irrinunciabile, giusto ed equo livellamento rispetto ai meritati miglioramenti pensionabili che di volta in volta vengono concessi ai commilitoni in servizio.

Questo foglio che non può ancora giovare di consensi e di incoraggiamenti ma è soltanto la risultante di aspirazioni largamente avvertite e di una coraggiosa iniziativa, se potrà superare la prova sperimentale del *numero unico* e conseguire l'auspicata periodicità, assume, ovviamente, il preciso impegno di propagandare e sostenere incessantemente tutte le legittime aspettative degli associati nonché la trattazione di ogni problema che, in prospettiva futura ed attuale, possa interessare anche le giovani leve in servizio.

In termini più chiari, vorrà essere la libera palestra di democratico, civile incontro ove ciascuno potrà far pervenire il proprio contributo d'idee, richieste, proposte, all'insegna della concordia e della infrangibile unità morale che salda e cementa lo spirito e gli ideali di noi tutti.

Vogliamo infine concludere queste brevi note, rivolgendo il reverente pensiero alla memoria dei valorosi Caduti delle forze dell'Ordine, sia in guerra che nell'adempimento del non meno duro, rischioso dovere di ogni tempo. Ci inchiniamo innanzi alla gloriosa Bandiera della Patria e del Corpo delle Guardie di P.S. e porghiamo ai Gruppi Decorati al V.M., a tutte le Associazioni Nazionali delle gloriose nostre Forze Armate, Corpi, Enti ed all'U.N.A.M.O., un caloroso e cordiale saluto con l'auspicio della costante intesa e fattiva collaborazione, nel quadro degli ideali e delle finalità che ci accomunano.

All'On.le Ministro dell'Interno, cui compete la vigilanza e la tutela della nostra Associazione, al sig. Capo della Polizia che ne è il Presidente Onorario, al Generale Ispettore delle Guardie P.S. l'espressione del nostro grato animo nella certezza che continueranno a confortare l'impegno dell'Associazione con ogni possibile assistenza.

A tutte le Forze dell'Ordine, Funzionari, Ufficiali, Sottufficiali e graduati che, nei posti di rispettiva responsabilità si prodigano senza tregua con valore ed abnegazione per l'assolvimento dell'insostituibile mandato che le Leggi dello Stato loro affida, un ammirato, solidale nostro saluto.

Ai consoci sostenitori, ancora nei ranghi ed ai Commilitoni in pensione, che con fraterna sensibilità hanno accolto l'appello dell'Associazione consentendone quindi l'iniziale e progressivo funzionamento un caldo, ben meritato ringraziamento ed un cordiale beneaugurante saluto.

Per ultimo sia consentito di indirizzare un riconoscente ricordo verso il fondatore del *Sodalizio* — Ten. generale Luigi Cerquozzi — che con il generoso consenso del Capo della Polizia dell'epoca e l'instancabile collaborazione del Magg. generale Francesco Mozzi, affrontando e superando difficoltà e adempimenti d'ogni sorta, volle e fondò il 30 settembre 1968, quella che è oggi un'affermata realtà.

Al prestigioso periodico « *Polizia Moderna* » che raccolse ed ospitò con schietto spirito di cameratismo, i primi accenni della vita dell'Associazione, un sentito ringraziamento e l'augurio per sempre maggiori fortune per l'efficace opera di divulgazione e valorizzazione dell'attività della Polizia Italiana « al servizio dei Cittadini ».

IL PRESIDENTE NAZIONALE

CHE COS'È UNA CRISI

Oggi è una parola che si sente pronunciare ad ogni angolo di strada dalla massaia, dal pizzicagnolo, dal macellaio, dalle più svariate persone di ogni ceto. Non parliamo poi delle trasmissioni televisive che a tutte le ore ce ne somministrano una abbondante dose.

Io ne sentii parlare per la prima volta nel 1927 ed in quegli anni venne fuori addirittura una canzone, canticchiata nelle strade e nei locali ove si faceva musica con il titolo « *ma cos'è questa crisi* ».

Si, cos'è questa crisi? Come si manifesta? Come ce ne accorgiamo? Come sorge?

Alle prime tre domande la risposta è semplice: scarsità delle risorse di prima necessità, aumenti dei prezzi, difficoltà di ottenere rifornimenti dall'Estero per la svalutazione della moneta.

La risposta alle prime tre domande è però una conseguenza della crisi. Esse si pongono quando la crisi è già in atto e senza dubbio in fase avanzata. In altre parole il pubblico minuto se ne accorge solo a crisi in stato avanzato e al cittadino non rimane che subirne le conseguenze e sopportarne i lunghi sacrifici per superarla.

Ma la quarta domanda il cittadino se la pone con delusione, con disappunto, con costernazione, con rabbia, con risentimento verso gli impreveduti amministratori, perché bisogna ricordare e tener presente che le cause che determinano una crisi non sorgono dalla sera alla mattina ma incominciano a manifestarsi molto ma molto tempo prima.

Non mi è consentito per mancanza di spazio continuare l'argomento ma i lettori sono persone intelligenti e conoscono quanto me la conclusione di questo mio scritto.

Le cause di una crisi sono sempre dovute al cattivo vezzo di promettere quello che non si ha, alla illusione che col tempo tutto si aggiusta, all'approssimazione, alla impossibilità di emanare una legge che non abbia bisogno di essere modificata dopo qualche mese, alla mancata previsione delle conseguenze di alcune leggi fatte con poca ponderazione.

Sotto l'assillo della fretta quante spese inutili.

La crisi era già in germe nel 1972 ma sono state create sovrastrutture spesso inutili e con esse la spesa pubblica è aumentata di miliardi e miliardi.

Nel nostro Paese esistono circa cento enti mutualistici e tutti hanno un presidente, un vice presidente, un segretario generale, uno o più direttori generali.

Da due anni si discute di abolirli e in due anni non è stato fatto nulla e gli stipendi spesso elevati ma sempre doppi di quelli degli statali si pagano e si continuano a pagare. E' qui il mio pensiero corre con terrore a quei poveri pensionati che ricevono solo 50 mila lire al mese e che con l'inflazione imminente non avranno da pagare neanche l'indispensabile per vivere. Si potrà ovviare a tutto questo? certamente. I sacrifici che il Governo ci chiederà fra poco ci eviteranno maggiori guai ma per non ricadervi più c'è un solo mezzo, una sola possibilità che va sotto il nome di *lavoro*, perché il lavoro produce ricchezza. L'ozio, la contestazione continua producono odio, dissipazione della ricchezza, vizi e cattive abitudini.

Il lavoro fatto con serietà, con diligenza, con precisione, con onestà darà sempre ottimi frutti.

La nostra Nazione povera di materie prime deve molta della sua prosperità al turismo ma si può ritenere fin d'ora che pochi saranno i turisti che affluiranno in Italia con la prospettiva di trovare disservizi, disordine e magari essere coinvolti in qualche rapina e, perché no, senza poter avere neanche la soddisfazione che, scrivendo agli amici una cartolina, questa possa pervenire al destinatario dopo pochi giorni e non dopo un paio di mesi.

L'Anno Santo del 1950 da tutto il mondo afflirono in Italia milioni e milioni di stranieri e trovarono una popolazione laboriosa, ordinata, tutta intenta a lenire

le piaghe di una disastrosa guerra, ma per l'Anno Santo del 1975 cosa potremo offrire agli stranieri, che ci auguriamo arrivino in folte schiere? Forse l'emozione di qualche rapina o il deleterio e nauseabondo spettacolo di cumuli di immondizie che frequentemente deturpano le belle strade delle nostre città.

Auguriamoci che questo non avvenga e che coloro che reggono le sorti della nazione sappiano riportare il Paese sulla diritta via.

G. Maffei

L'Associazione ha inteso rendere omaggio alla memoria del valoroso Appuntato di P.S. Giuseppe Verducci con l'invio della seguente lettera accompagnata da un assegno di lire 100.000.

Gentile Signora,

eravamo presenti anche noi con il nostro Medagliere, che si fregerà presto della ricompensa al V.M. alla memoria del Suo eroico Sposo, alle esequie celebrate venerdì, 28 giugno scorso, nella Basilica di San Lorenzo fuori Le Mura.

Ma abbiamo preferito rispettare il Suo dolore con la silenziosa nostra partecipazione, così come nel silenzio si è compiuto il generoso olocausto del valoroso, fedele servitore dello Stato Giuseppe Verducci.

Voglia ora consertirci, cara Signora, di farLe pervenire unitamente ai Suoi cari tutti, l'attestazione di commossa solidarietà da parte di questa Associazione ed accettare la modesta nostra offerta in onore della memoria di così Valoroso Caduto, nostro Commilitone

Con ossequio.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Gentile Signora
Adele Salvatori
vedova Verducci
Via L. Cappelloni 8/12
16157 GENOVA - PRA'

INCREDIBILE!

Per la moglie a carico vengono concesse mensilmente:

— Al dipendente in attività di servizio ed al pensionato di molti enti *parastatali*, dalle 20 alle 25 mila lire.

— Al dipendente *statale* in attività di servizio, lire 9.806.

— Al pensionato dell'INPS, lire 8.000.

— Al pensionato statale, lire 2.474.

Anche su quest'ultimo misero importo si è avuto il coraggio di applicare la nuova imposta sul reddito delle persone fisiche, il che riduce ancora quel ridicolo assegno.

Le sanno queste cose i parlamentari, i ministri e tutti coloro che discettano di problemi sociali?

PROPOSTA DI LEGGE

Portiamo a conoscenza dei nostri lettori il testo integrale della proposta di legge n. 2735, presentata alla Camera dei Deputati il 7 febbraio 1974 per iniziativa dell'On. Cavaliere, riguardante la modifica degli artt. 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme per la concessione delle indennità di ausiliaria e della indennità speciale agli ufficiali che cessano dal servizio permanente e modifica dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente la concessione dell'indennità speciale per i sottufficiali che cessano dal servizio permanente.

Art. 1.

L'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, viene così modificato:

«A partire dal 1° gennaio 1973, all'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza ed all'indennità speciale spettante ai sensi dell'articolo 68, una indennità annua lorda, non reversibile, pari al 9 per cento dello stipendio dei pari grado in servizio.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti, a titolo di stipendio di indennità militare, di assegno integratore, di indennità sostitutiva della razione vivcri e di carovita, e per gli ufficiali dell'aeronautica anche a titolo di indennità di volo, all'ufficiale celibe in servizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al suddetto totale».

Art. 2.

L'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, viene così modificato:

«All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 35 o per ferite, lesioni, o infermità dipendenti da cause di servizio, a partire dal 1° gennaio 1973, compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione del servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza ed alla eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67, una indennità speciale lorda annua, reversibile, pari al 27 per cento dello stipendio dei pari grado in servizio.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta. All'ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, che sia cessato dal servizio permanente per età, l'indennità è, comunque, dovuta fino all'età alla quale è corrisposta all'ufficiale dell'esercito di grado corrispondente, appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o al ruolo unico dei generali provenienti dalle predette armi, che sia cessato dal servizio permanente per la stessa causa.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 38, l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun modo superare tale somma.

Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano altresì all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 38.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46 è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, è corrisposta per una volta tanto una indennità pari a tanti ottavi dell'indennità stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione».

Art. 3.

L'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, viene così modificato:

«Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio, nonché al sottufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione del terzo comma dell'articolo 24 ed ai sottufficiali che cessano dal servizio dopo essere stati trasferiti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza ed a partire dal 1° gennaio 1973, una indennità speciale annua lorda, reversibile pari al 27 per cento dello stipendio del pari grado in servizio.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella Tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio, in applicazione del terzo comma dell'articolo 24.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trova nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 30, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 30, l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma».

Art. 4.

Le presenti norme di legge si applicano anche ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della Guardia di finanza e all'Arma dei carabinieri.

Sulla G.U. n. del 4-1-1974 è stata pubblicata la legge 22-11-1973 n. 872, concernente l'avanzamento dei sottufficiali iscritti nel Ruolo d'onore. Poiché il provvedimento interessa molti nostri Soci, ne pubblichiamo qui di seguito il testo integrale.

Art. 1.

I sottufficiali dell'Aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 559, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi sottufficiali possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiamo maturato una anzianità complessiva minima di anni 10 cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni in permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 92 della citata legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

I sottufficiali che abbiano conseguita la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorché, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma stesso.

Possono conseguire una quarta promozione i sottufficiali che siano titolari di pensione di 1ª categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, allorché si per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) o c).

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

Art. 2.

I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado marescialli maggiore o corrispondente, nonché quelli nelle stesse condizioni che prevengono al grado predetto ai sensi del precedente articolo 1 e che non abbiano già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo 1, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo di onore della rispettiva forza armata, dopo aver maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dal medesimo articolo 1.

Per la nomina a sottotenente la Commissione ordinaria giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e, ad eccezione dei sottufficiali della marina i quali vengono iscritti nel corrispondente ruolo degli ufficiali del

CEMM, determina l'arma, corpo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilità professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo o servizio da cui il sottufficiale proviene.

Gli ufficiali così nominati non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dal precedente articolo 1, né possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.

Art. 3.

L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I sottufficiali sono valutati dagli organi competenti per ciascuna forza armata ad esprimere giudizi di avanzamento.

I sottufficiali giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizio prescritti.

Art. 4.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai sottufficiali del ruolo d'onore del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Sono abrogate le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 82 e dell'articolo 82-bis del testo unico delle disposizioni legislative l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e quelle della legge 29 novembre 1961, n. 1293.

Per i sottufficiali del Corpo AA.CC. il ruolo è trattato dall'art. 55 della legge 18-2-1963, n. 173, il quale recita testualmente: «In ruolo d'onore sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali del Corpo che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio per:

a) mutilazioni o invalidità, riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648.

b) mutilazioni o invalidità riportate in servizio per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime categorie.

I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace soltanto in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche».

MASSIME E SENTENZE

Promozione - Diritto - Non sussiste - Decorrenza.

In materia di progressione in carriera dei pubblici dipendenti, spetta alla P.A. un potere discrezionale che investe non solo il momento della scelta e della selezione dei dipendenti da promuovere, ma anche la preliminare determinazione circa l'esigenza di far luogo alle promozioni; pertanto, il conferimento della promozione costituisce, salvo casi particolari, una facoltà della P.A., non un dovere, e tanto meno un obbligo, cui possa farsi corrispondere un diritto dell'impiegato.

E' legittima la decorrenza della promozione per merito comparativo che, in base a un normale criterio, corrisponda al giorno successivo a quello di adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, della deliberazione di sua competenza, posto che il predetto organo è chiamato per legge a deliberare l'esistenza, in capo agli scrutinandi, dei requisiti richiesti, nonché ad effettuare, in ogni caso, una discrezionale valutazione sindacabile davanti al giudice di legittimità solo in presenza di vizi logici — circa l'opportunità di far luogo a questa o a quella promozione in base ad un apprezzamento di merito effettuato caso per caso.

L'eventuale illegittimo comportamento della P.A. in talune precedenti occasioni non importa che lo stesso possa essere invocato per ottenere il perpetuarsi di situazioni illegittime, allorché il nuovo provvedimento risulta adottato in esatta applicazione della legge o dei principi generali.

(Consiglio di Stato - IV Sez. 20 novembre 1973 - 1092 in «La settimana giuridica» n. 47 del 1973).

Pensioni civili e militari - Diritto a pensione - Indennità una tantum - Natura e caratteristiche - Mancato acquisto per condanna penale - Sopravvenienza di normativa che ne ammette la concessione - Non opera.

L'indennità una tantum in luogo di pensione è un trattamento a carattere continuativo che esaurisce i suoi effetti in coincidenza con l'inizio dello stato di quiescenza; pertanto, nel caso che detto trattamento non

Per coloro che non ne fossero ancora a conoscenza si rammenta che l'equo indennizzo è stato esteso al personale militare con la legge 23 dicembre 1970 n. 1094.

La legge ha effetto dal 1° gennaio 1970.

Notizie in merito potranno essere fornite dalle Sezioni alle quali venne a suo tempo diramata la circolare.

sia stato concesso a un dipendente per condanna penale o per analoga altra causa preclusiva che, per le norme vigenti, ne abbiano determinato la cessazione dal servizio senza diritto a pensione, la sopravvenienza di disposizioni — quali quelle contenute nella legge 8 giugno 1966 n. 424 che abbiano stabilito il ripristino dei trattamenti pensionistici perduti, ridotti o sospesi per effetto di condanna penale o di provvedimento disciplinare, non può operare al fine della viviscenza del diritto all'indennità.

(Corte dei Conti - IV Sez. Pens. Mil. - 20 agosto 1973, n. 40545).

Promozione - Merito comparativo - Criteri di massima - Cultura e requisiti intellettuali - Identità di punteggio per tutti gli scrutinati - Illegittimità.

In sede di scrutinio di promozione di promozione per merito comparativo, il Consiglio di Amministrazione, una volta che abbia individuato le categorie di titoli valutabili, non è tenuto, sulla base della normativa in vigore, a specificare ulteriormente criteri automatici o direttivi per l'attribuzione dei punteggi parziali, in quanto l'individuazione dei punti per le singole categorie in confronto alle risultanze delle schede personali è idonea a permettere al giudice di valutare la congruità delle attribuzioni dei punteggi complessivi, salva la esclusiva riserva a favore dell'Amministrazione del merito del giudizio sugli scrutinati.

In sede di scrutinio di promozione per merito comparativo, l'attribuzione a tutti gli scrutinati dell'identico punteggio per la categoria della cultura si risolve, se non attribuito in base a particolari circostanze di fatto, nella sostanziale consapevole eliminazione di uno dei termini di confronto in cui, secondo i criteri di massima, dovrebbe invece incentrarsi lo scrutinio; pertanto, è illegittima tale identica valutazione, ove risulti che uno dei candidati abbia una notevole quantità di titoli di studio, mentre tutti gli altri sono sprovvisti di rilevanti titoli, diversi da quello necessario per l'ingresso in carriera.

(Consiglio di Stato - IV Sez. - 4 dicembre 1973 - 1183 in «La Settimana Giuridica» n. 49 del 1973).

Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Dipendenza da causa di servizio - Riconoscimento - Domanda - Termine - Dies a quo - Individuazione.

Il termine di sei mesi entro il quale il pubblico impiegato, ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 3 maggio 1957

n. 686, deve presentare la domanda di accertamento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio decorre dalla data in cui egli abbia avuto precisa notizia della natura e della gravità dell'infermità; pertanto, è illegittima la dichiarazione di tardività della domanda se l'interessato abbia avuto, ad una certa data, solo una cognizione inesatta e largamente approssimativa dell'infermità, al punto che, anche successivamente a tale data, egli sia stato ritenuto idoneo (e, nella specie, perfino multato dall'Amministrazione per la ritenuta manifesta infondatezza delle sue richieste).

(Consiglio di Stato - IV Sez. - 4 dicembre 1973 - 1185 in «La Settimana Giuridica» n. 49 del 1973).

Valutazione, mediante riscatto, delle maggiorazioni relative a campagne di guerra servizi speciali, ai fini dell'indennità di buonuscita spettante agli iscritti al Fondo di Previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato (legge 6 dicembre 1965 n. 1368).

Come è noto, con decisione n. 272 del 10 novembre 1972, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha affermato che i servizi computabili ai fini della pensione con una data maggiorazione a titolo di beneficio secondo le vigenti disposizioni, debbono ritenersi ammessi a riscatto nella misura di tal maggiorazione ai fini dell'indennità di buonuscita.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, constatata l'efficacia obiettiva dell'assunto del Consiglio di Stato, ha deciso di recepire il principio sopra citato rendendolo operante nei confronti dei destinatari della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, che abbiano fatto o facciano domanda di riscatto, in costanza di servizio, delle maggiorazioni relative a campagne di guerra e servizi speciali.

L'adozione di tale principio ha effetto anche nei confronti di coloro la cui domanda è stata respinta con provvedimento amministrativo definitivo.

Premesso, pertanto, che in base al principio menzionato, ogni qualvolta sia stato richiesto il riscatto di un servizio che comporti comunque una maggiorazione ai fini pensionistici, nel questionario di riscatto deve essere indicato in relazione al servizio speciale, anche la computabilità dello stesso ai fini pensionistici — salva espressa contraria manifestazione di volontà del richiedente —, per quanto concerne gli elementi da prendere a base per la determinazione del contributo di riscatto di dette maggiorazioni, occorre tener presente quanto segue:

a) nel caso in cui vi sia una domanda originaria generica, in cui siano stati cioè indicati genericamente servizi e periodi o soltanto servizi o servizi militari, i relativi questionari devono essere istruiti tenendo conto degli elementi riferiti alla data della domanda stessa, anche se la richiesta specifica in questione, sia stata presentata posteriormente, in servizio o dopo il collocamento a riposo, dovendosi quest'ultima ritenere espletiva della domanda originaria;

b) nel caso in cui non sia mai stata presentata domanda di riscatto di servizi comportanti maggiorazioni, la richiesta specifica di riscatto dei predetti servizi, purché presentata in costanza di servizio, va istruita, al pari di qualsiasi altra domanda di riscatto, con l'osservanza delle norme di carattere generale di cui al D.M. 4 luglio 1966.

Le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza degli interessati quanto sopra invitando nel contempo gli aventi diritto che si trovino nelle condizioni di cui al punto sub a) a produrre istanza, nel più breve tempo possibile, intesa a confermare la volontà di riscatto delle maggiorazioni in questione.

AVVISO AI LETTORI!

Si ricorda che la sede dell'Associazione Nazionale delle Guardie di P. S. è sita in Roma - Via Statilia, 30 - Telefoni centr. 752151 int. 2672 - Diretto 775596

VITA DELLE SEZIONI

ROMA

La Sezione di Roma, il 19 maggio u.s., ha effettuato una gita sociale turistica a Tarquinia e Tuscania, alla quale hanno partecipato 92 persone tra Soci e familiari.

I gitanti, accompagnati da guide qualificate, hanno visitato a Tarquinia il Museo Nazionale e la vicina Necropoli.

Dopo una colazione consumata in un Ristorante sito al Lido di Tarquinia la comitiva, nel pomeriggio ha visitato Tuscania.

La gita si è conclusa con piena soddisfazione dei partecipanti, i quali hanno esternato il loro vivo compiacimento.

LUCCA

Il 6 dicembre 1973 è stata costituita la Sezione ANGPS di Lucca.

Il Consiglio Nazionale, visto i risultati delle votazioni dell'Assemblea dei Soci, ha approvato le seguenti cariche sociali:

- App. Angerelli Alberico, Presidente;
- Grd. Barbini Virgilio, Vice Presidente;
- App. Marcantoni Gino, Consigliere;
- Grd. Rossi Umberto, Consigliere;
- Grd. Bartolini Vittorio, Sindaco effettivo;
- Grd. Marchettoni Mario, Sindaco effettivo;
- App. Gentili Guido, Sindaco supplente;
- App. Giannini Carlo, Sindaco supplente.

BOLOGNA

Il 6 maggio 1974 è stata inaugurata dal Signor Prefetto di Bologna e dal Generale della Circostrizione la nuova Sede della Sezione ANGPS, sempre nella Caserma Smiraglia, con ingresso indipendente.

La nuova sede si compone di:

- una sala di riunione;
- una sala giochi;
- un ufficio per il Segretario-economista;
- un ufficio per il Presidente della Sezione.

Al Sig. Presidente della Sezione ed ai suoi collaboratori il plauso e il compiacimento della Presidenza e del Consiglio Nazionale per la magnifica realizzazione.

MANTOVA

A seguito delle dimissioni del Consiglio di Sezione e dei Sindaci, il Consiglio Nazionale visto i risultati delle votazioni dell'Assemblea dei Soci, ha approvato le seguenti nuove cariche sociali:

- M.llo Zanca Guido, Presidente;
- M.llo Peretti Lino, Vice Presidente;
- G. Sc. Tellini Antonio, Consigliere;
- Grd. Tenedini Roberto, Consigliere;
- App. Foroni Aldo, Consigliere;
- Grd. Bottazzi Eolo, Consigliere;
- Grd. Cargnello Mario, Consigliere;
- Grd. Spazzini Giulio, Sindaco effettivo;
- M.llo Paramatti Aldo, Sindaco effettivo;
- M.llo Zanchi Ottorino, Sindaco supplente;
- Grd. Zampolli Bruno, Sindaco supplente.

La Sezione di Mantova, ad iniziativa del dinamico Presidente M.llo Zanca Guido, ha effettuato nei giorni 19 e 20 gennaio u.s. una gita a Moena, con visita alla Scuola Alpina del Corpo delle Guardie di P.S.

La gita si è svolta in modo impeccabile, con viva soddisfazione dei partecipanti.

BARI

Il 19 maggio 1974, ad iniziativa del Presidente della Sezione di Bari, ha avuto luogo una gita turistica a Taranto e allo Zoo Safari di Fasano.

Una comitiva di circa 80 persone, tra Soci e familiari, è partita con due confortevoli pullmann messi a disposizione dall'Amministrazione della P.S.

Un vivo ringraziamento è stato rivolto dal Presidente della Sezione Dott. Francesco D'Amore ai Comandi del Corpo per la collaborazione offerta.

Il Consiglio Nazionale ha approvato le seguenti cariche sociali, a seguito di dimissioni o decessi dei titolari:

SEZIONE DI GENOVA

Col. aus. Carroli Natale Pietro, *Presidente*
S. Ten. r. Di Cerbo Luigi, *Consigliere*
App. De Costanzo Giovanni, *Sindaco effettivo*
Grd. Camana Francesco, *Sindaco supplente*

SEZIONE DI LA SPEZIA

S. Ten. Brunetti Giovanni, *Consigliere*

SEZIONE DI PIACENZA

Cav. Meneghini Ivano, *Vice Presidente*

SEZIONE DI ROMA

Col. aus. De Iorio Elio, *Presidente*
Magg. aus. Grillo Antonio, *Consigliere*
S. Ten. r. Caridi Stefano, *Sindaco effettivo*
Ten. Col. aus. Bargellini Rolando, *Sind. suppl.*

SEZIONE DI VENEZIA

App. Rossi Nicola, *Consigliere*

SEZIONE DI VERONA

App. D'Alpa Antonino, *Consigliere*



SEZIONE DI BERGAMO

Consegna di pacchi dono ai figli dei Soci dell'A.N.G.P.S. in occasione della Befana 1974.



Il Prefetto di Bologna ed il Generale Ispettore visitano i nuovi locali della Sezione dell'ANGPS di Bologna accompagnati dal Presidente della Sezione



Conferenza tenuta dall'Ing. Cesare Alimenti il 23 giugno 1974



Una larga rappresentanza, con Bandiera, della sezione di Cuneo, alla cerimonia celebrativa del 122° anniversario della costituzione del Corpo delle Guardie di P.S. — Festa della Polizia.



Una rappresentanza della sezione di Pesaro, con Bandiera, alla cerimonia per il 122° anniversario della costituzione del Corpo delle Guardie di P.S. — Festa della Polizia.

1) Le persone che vogliono essere bene informate circa la situazione economica e sociale, debbono raccogliere tutte le notizie, anche quelle che sembrano trascurabili: discorsi della gente del popolo, comportamento di questa, piccole notizie di cronaca, ecc.

In tal modo si viene a conoscere la microeconomia, che però può essere utile per fare deduzioni in sede di macroeconomia.

Pareto insegnò a fare questa minuziosa raccolta di dati, che dopo accurata selezione può essere utile per fare una sintesi avente valori più generale.

2) Mediante numerosi contatti con gente di campagna, ho potuto rilevare che:

— per motivi economici, le aziende agricole si sono riorganizzate in modo da produrre solo due o tre derrate, mentre prima ne producevano una ventina, in media.

Ciò è anche conseguenza del passaggio dalla mezzadria al salariato;

— ogni casa di mezzadro era un deposito di viveri per almeno una annata. La casa del salariato non ha scorta di viveri, poiché spende il suo stipendio al negozio;

— presso ogni gruppo di case, è sorto un negozio di generi alimentari: a ciò corrisponde un certo numero di famiglie che è passato dalla attività primaria (agricoltura) a quella terziaria (commercio);

— perciò la gente di campagna dipende ora dalla città, che manda ortaggi, frutta, vino, olio, pane, ecc. Il mercato generale della città è rifornito da zone produttive che distano anche 300 Km;

— per assicurare i rifornimenti, si è creata una flotta di motofurgoni e di camioncini che porta i generi dalla città alla campagna ogni giorno. Compreso il latte, il combustibile (derivato del petrolio), e sovente anche la carne nelle sue varie forme: fresca, insaccata, inscatolata, ecc.

Per il riscaldamento, la gente di campagna non si dà nemmeno la briga di tagliare i vicini boschi: è più comoda la bombola.

3) Da ciò si ricavano le seguenti deduzioni:

— tale situazione è generale nell'Italia centrale, dove vige la mezzadria; come mi è stato confermato da molti agricoltori di varie provincie;

— in caso di emergenza, la gente di città non può più sperare di rifornirsi nelle vicine campagne, come faceva durante e subito dopo la guerra;

— anzi, in caso di emergenza, sarà la gente di campagna a restare priva di rifornimenti, e sarà spinta a premere sulla città, dove (o nei cui pressi) sono situati i grandi magazzini, i silos, gli enopoli, ecc.;

— in caso di paralisi dei trasporti, la penuria si farà sentire in campagna prima che in città. Tale paralisi potrebbe avvenire a causa di sciopero generale, di mancanza di carburante, di atti di banditismo o di guerriglia che rendano le strade insicure.

4) Quanto si è detto per i prodotti agricoli può ripetersi per i prodotti zootecnici. Infatti:

— sono cessati i piccoli allevamenti poderali, aventi da 2 a una diecina di bovini, da 2 a 10 maiali, ecc. Recentemente il presidente della Confagricoltura ha detto che nel 1973 si sono chiusi 100.000 allevamenti, per un complesso di 500.000 bovini;

— gli allevamenti sono diminuiti, ma si sono concentrati in nuclei di grandi dimensioni. E ciò ha complicato il problema dei trasporti: sia per la carne viva o morta, che per i mangimi;

— gli uomini addetti agli allevamenti hanno tutti una età superiore a 45 anni; talché si può prevedere che fra sette od otto anni gli allevamenti si chiuderanno per mancanza di personale.

Infatti nessun giovane si dedica agli allevamenti; perché disdegna tale lavoro, e sa che nessuna donna lo sposerebbe. Non è questione di compensi elevati, di assistenza o comodità di soggiorno;

— perciò saranno vani tutti i provvedimenti governativi basati su mutui agevolati, contributi a fondo perduto, ecc. Questi servono solo agli allevamenti esistenti per non farli andare in forte perdita; ma non servono a far sorgere nuovi allevamenti, poiché non si trovano gli uomini;

— del tutto utopistiche sono le tesi che prevedono di inviare in modo coatto delle speciali « compagnie di lavoro » formate da disoccupati, verso gli allevamenti. Ciò potrebbe essere fatto solo da un governo dittatoriale, ma non sortirebbe alcun risultato valido.

Infatti allevare le bestie è più difficile che coltivare le piante; se un uomo non comprende le bestie, non avendone consuetudine, si espone ad infortuni (calci, morsi, ecc.) e non può assisterle in modo efficace. Non si accorge quando si ammalano, o se ne accorge troppo tardi.

5) La fitta, e rapida, rete di trasporti motorizzati serve a dare alla popolazione quella integrazione alimentare che prima si faceva facilmente sul posto; e richiedeva trasporti per brevi distanze ed in piccole quantità, e gastavano i carri a trazione animale.

Esisteva cioè una specie di « autarchia » alimentare non solo sul piano nazionale, ma anche sul piano delle singole provincie e comuni.

Si è realizzata una circolazione nutritiva simile a quella sanguigna nel corpo umano. Basta un nonnulla per fermarla in qualche parte, e provarci un grave danno.

Oggi viviamo mercé la rete dei trasporti, e non mercé la produzione.

Infatti la produzione può assicurare (in alcune zone più, ed in altre meno) solo la metà del « paniere di viveri » per le singole famiglie. Il resto viene dall'estero, purché si paghi con divise oppure ci si faccia credito.

Produciamo, rispetto al consumo, solo un terzo della carne bovina; i due terzi della carne suina; circa il totale per i polli e conigli; metà della carne in scatola; metà del pesce. Insomma circa la metà delle proteine e grassi animali che ci occorrono. Abbiamo carenza anche di latte e burro.

In quanto ai prodotti agricoli, produciamo in media il 90% del grano; metà dei mangimi; metà dello zucchero; un quarto dell'olio. A sufficienza ortaggi, vino e frutta.

Anzi, molta frutta viene distrutta, e molto vino viene esportato.

6) Se non avremo divise, né ci saranno concessi crediti dall'estero, le razioni alimentari verranno perciò dimezzate.

Si tenga presente che nel 1973 abbiamo importato viveri per 7 miliardi al giorno (di cui 4 miliardi per la carne). E nel corrente 1974 tali importazioni sono salite a circa 10 miliardi al giorno.

7) La gente si è resa conto di tale situazione? come reagisce?

La gente del medio ceto e dei ceti superiori non se ne rende conto, perché trova sempre i negozi forniti ed ha denaro a sufficienza. Però ogni qualvolta difetta un dato genere (zucchero, pasta, insaccati, ecc.) corre a fare scorte; però non le rinnova e non tiene scorte fisse, poiché tali scarsità sono per ora temporanee.

La nuova imposta sul reddito delle persone fisiche in vigore dal 1° gennaio c.a. — informa un comunicato dell'ENPAS — si riflette anche nei confronti dell'indennità di buonuscita spettante agli statali cessati dal servizio con diritto a pensione, con l'avvertenza che a norma del D.P.R. n. 597 del 1973 è prevista al riguardo una tassazione separata rispetto agli altri redditi. Per le buonuscite non superiori ai sei milioni è stabilita una riduzione ai fini della base imponibile pari a due quinti dell'importo, per quelle comprese fra i 6 ed i 40 milioni una riduzione di un quinto, mentre per le buonuscite di ammontare superiore ai 40 milioni non è prevista alcuna analoga riduzione. In tutti i casi è comunque stabilita un'ulteriore detrazione pari a 50 mila lire per ogni anno o frazione di anno valutabile per la commisurazione della buonuscita.

La determinazione dell'imposta sulla buonuscita si ottiene applicando alla base imponibile — ricavata sottraendo dall'importo della buonuscita medesima le riduzioni e le detrazioni anzidette — l'aliquota corrispondente alla metà dei redditi di lavoro percepiti nel biennio precedente al pensionamento (D.P.R. 597/1973 e D.P.R. 600/1973). Le amministrazioni dello Stato dovranno pertanto aggiungere alla documentazione di rito, da trasmettere all'ENPAS per la liquidazione di ciascuna indennità di buonuscita, anche un progetto indicante le retribuzioni effettivamente percepite dall'interessato nel biennio anteriore alla data di cessazione dal servizio, distinte per ciascun anno. In mancanza di ciò non potrà ovviamente farsi luogo alla liquidazione della buonuscita.

Il nuovo sistema di tassazione — conclude la nota dell'ENPAS — non riguarda naturalmente le indennità di buonuscita spettanti agli statali cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1973.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAS ha deliberato che, in caso di decesso dello statale avente diritto e in mancanza dei legittimi beneficiari, l'indennità di buonuscita deve essere corrisposta ai fratelli e alle sorelle purché inabili permanentemente a proficuo lavoro, già conviventi a carico del dipendente statale e titolari di pensione indiretta.

Il provvedimento s'ispira alla sentenza n. 82/1973 della Corte Costituzionale che integra il disposto dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407. Quest'ultima limitava, infatti, la corresponsione della buonuscita al coniuge superstite, alla prole minore, alle figlie nubili maggiorenni, nonché ai figli maggiorenni inabili.

La disposizione ha effetto retroattivo, salvo che il diritto sia caduto in prescrizione o sia stato denegato con sentenza passata in giudicato, ovvero con provvedimento amministrativo ritenuto inoppugnabile.

La legge n. 1053 del 1971, istitutiva dell'assistenza sanitaria in forma diretta per i pubblici dipendenti che intendano avvalersene, stabilisce fra l'altro l'adeguamento dei rimborsi per le prestazioni medico-chirurgiche fruite dagli assistibili che seguitino invece a godere dell'assistenza tradizionale di tipo indiretto.

Nel quadro degli adempimenti di legge demandati all'ENPAS, il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha pertanto rivalutato fin dal marzo 1973 le tariffe di rimborso da corrispondere agli assistiti in regime di « indiretta », sottoponendo conseguentemente la delibera alla prevista ratifica dei dicasteri vigilanti. In seguito al recente decreto interministeriale del Tesoro e del Lavoro che approva il provvedimento, l'ENPAS è in grado adesso di applicare le nuove tariffe maggiorate nei confronti di tutte le pratiche di malattia in « indiretta » che verranno accese dai dipendenti statali a far data dal 1° aprile prossimo.

Dal prossimo numero inizieremo la Rubrica « Lettere e quesiti ». Scriveteci, esponete i vostri punti di vista. Chiedete informazioni, pareri, consigli. Risponderemo a tutti.

Per notizia dei Soci interessati, si comunica che il Ministero dell'Interno — Servizio F.A.P. - Divisione Ordinamento - Sezione Pensioni — con circolare n. 800/9801.A.55 del 20 maggio 1974, ha impartito disposizioni circa la rideterminazione del trattamento di quiescenza ordinario al personale del Corpo delle Guardie di P.S. richiamato.

I Soci interessati possono chiedere delucidazioni ai Comandi dei rispettivi Reparti del Corpo.

Colleghi,

questa è la vostra voce che non si stancherà di battersi per far prevalere le vostre giuste richieste e sostenere i vostri sacrosanti diritti.

Scriveteci ed esponete le vostre idee e le vostre necessità.

Associatevi e ci darete forza. Solo se saremo in molti il giornale potrà valere di più.

Non vi chiediamo voti né dobbiamo far carriera.

LEGGE 27 OTTOBRE 1973, N. 628 - ESTENZIONE DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO E DELL'INDENNITA' D'ISTITUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 1973

A seguito di vive premure della Presidenza Nazionale dell'ANGPS, la Direzione Generale della P.S., l'11 Giugno 1974, facendo seguito alla sua nota, n. 400/284.110.041 del 23 dicembre 1973, ha nuovamente interessato gli Organi Legislativi competenti affinché sia provveduto alla estensione della pensionabilità dell'assegno perequativo e della indennità di istituto agli appartenenti ai Corpi di Polizia ed ai Funzionari di P.S. cessati dal servizio attivo anteriormente al 1° Gennaio 1973.

La predetta Direzione Generale della P.S. ha inoltre provveduto a segnalare l'onere finanziario che comporterebbe l'adozione del provvedimento a favore del personale civile e militare.

* * *

Da parte di questa Presidenza, come già noto a tutte le Sezioni, si continua a sostenere che

quanto meno si debba addivenire alla estensione al personale collocato in quiescenza anteriormente al 1 gennaio 1973, dell'aumento della fascia pensionabile riguardante l'indennità di servizio d'istituto portandola dalle attuali L. 12.000 nette a L. 24.000 mensili.

Quanto sopra in conformità ad un duplice ordine di considerazione:

1) l'indennità di servizio d'istituto è una peculiare concessione limitata alle sole forze dell'ordine;

2) l'art. 10 della citata legge 628 esprime chiaramente il concetto dell'adeguamento della precedente fascia pensionabile di L. 12.000; sicché ove si mancasse di dare attuazione alla prospettata estensione verrebbe ad essere disattesa nei confronti dei pensionanti la chiara indicazione della legge in ordine all'adeguamento.

E' tuttora pendente dinanzi al parlamento il disegno di legge n. 878 presentato il 6 ottobre 1972 dall'allora ministro dell'Interno On/le Rumor di concerto col Ministro del Tesoro relativo all'assegnazione di un contributo ordinario annuo di L. 12.000.000 analogamente a quanto viene praticato a favore delle altre associazioni).

In relazione alle continue premure rivolte dalla Presidenza Nazionale dell'ANGPS, per la sollecitata approvazione del provvedimento di cui sopra, la Direzione Generale della P.S., in data 11 giugno c.a. ha nuovamente promesso di interessare i competenti organi parlamentari affinché quanto prima possa seguire la discussione in Assemblea del provvedimento inviato alla Presidenza della Camera con la relazione favorevole della Commissione affari interni sin dal 22 dicembre 1972.

SUSSIDI

Nel corso del primo semestre 1974, la Presidenza Nazionale ha elargito alle vedove dei Soci deceduti ed ai Soci in condizioni di disagio economico sussidi per un importo di tremilioni e seicentocinquanta mila lire.

Altri sussidi, su proposta della Presidenza Nazionale, sono stati concessi dal Ministero dell'Interno.

■■■■■

BEFANA 1974

Su proposta della Presidenza Nazionale, il Ministero dell'Interno ha concesso contributi per la confezione di n. 1116 pacchi dono, per i figli dei Soci.

Altri contributi sono stati concessi da questa Presidenza.

NEL PROSSIMO NUMERO CI PROPONIAMO DI DARE INIZIO ALLA TRATTAZIONE DEL TEMA:

« Orientamenti in ordine alla tutela dei diritti del personale Civile e Militare dell'Amministrazione della P.S. sia in servizio che nella posizione di quiescenza ».

Assegnazione contributi scolastici per i figli dei Soci (in condizioni di disagio economico).

A TUTTE LE SEZIONI PROVINCIALI
DELL'ANGPS LORO SEDI

AI SIGG. COLONNELLI ISPETTORI DI ZONA
GUARDIE D.P.S. LORO SEDI

e per conoscenza:

AL SIGNOR TENENTE GENERALE
ISPETTORE DEL CORPO ROMA

AI SIGG. MAGG. GENERALI ISPETTORI
DELLE CIRCOSCRIZIONI TERR.LI
GUARDIE P.S. LORO SEDI

AI SIGG. ISPETTORI TEMPORANEI
ANGPS LORO SEDI

Questa Associazione Nazionale intende assegnare i seguenti tributi scolastici ai figli di Soci in condizioni di disagio economico:

A) per i figli dei Soci Ordinari:

1°) n. 40 contributi di lire 20.000 ciascuno per studenti che per il 1974-75 si iscrivono al 2° e 3° corso della Scuola Media;

2°) n. 30 contributi di lire 30.000 ciascuno, per studenti che nella prossima sessione conseguiranno la licenza media e che nell'anno 1974-75 si iscriveranno al 1° corso delle Scuole Superiori;

3°) n. 20 contributi di lire 40.000 ciascuno, per studenti che nell'anno scolastico 1974-75 si iscriveranno al 2° - 3° - 4° e 5° corso di una Scuola Media Superiore;

4°) n. 10 contributi scolastici di lire 70.000 ciascuno, per studenti che nella prossima sessione conseguiranno il titolo di Scuola Media Superiore e si iscriveranno al 1° anno di una Facoltà Universitaria per l'anno Accademico 1974-75;

B) per gli Orfani dei Soci (Ordinari e Sostenitori):

1°) n. 10 contributi scolastici di lire 20.000 ciascuno per studenti che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera A) - n. 1;

2°) n. 10 contributi scolastici di L. 30.000 ciascuno per studenti che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera A) - n. 2;

3°) n. 10 contributi scolastici di L. 40.000 ciascuno per studenti che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera A) - n. 3;

4°) n. 5 contributi scolastici di lire 70.000 ciascuno per studenti che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera A) - n. 4;

C) per i figli dei Soci Sostenitori (in attività di servizio):

1°) n. 30 contributi di lire 40.000 ciascuno per studenti che nell'anno scolastico si iscriveranno al 2° - 3° - 4° e 5° corso di una scuola media superiore;

2°) n. 20 contributi di L. 70.000 ciascuno per studenti che nella prossima sessione conseguiranno il titolo di scuola media superiore e si iscriveranno al 1° anno di una facoltà universitaria per l'anno accademico 1975-75.

I contributi saranno concessi ai figli del personale di cui alle lettere A - B e C, purché iscritti ad Istituti statali e che abbiano riportato una media scolastica di

7/10 per le scuole medie inferiori e superiori; 26 e 24 per le Università, rispettivamente facoltà tecnico-letterarie e facoltà scientifiche.

I contributi non potranno essere concessi agli studenti che già fruiscono di contributi scolastici e di borse di studio concessi da altri Enti (Ministeri - ENPAS - etc.).

Sono esclusi dal beneficio i figli dei Soci ordinari e sostenitori i cui genitori si siano iscritti al Sodalizio dopo

(Segue a pag. 15)

FAC - SIMILE DI PROPOSTA

OGGETTO:

— Contributo scolastico.

Si trasmette l'unita domanda, in carta semplice, con la quale il Socio in oggetto, chiede ai sensi della circolare n. 104 - ANGPS-29/1, del 3 luglio 1974, di codesta Presidenza la concessione di un contributo scolastico al fine di sopperire almeno in parte, alle spese sostenute per l'iscrizione e per l'acquisto di libri di testo.

Il predetto è coniugato con la
ed ha figli a carico:

Occupo un appartamento in
Via per il quale paga lire
al mese di pigione.

Non consta che il predetto abbia altri cespiti di entrata all'infuori dello stipendio di L.
gravato da

Non è in possesso di auto o altri mezzi di fortuna.
Dagli atti di questo Comando non risulta che il dipendente abbia beneficiato di altri contributi scolastici.

Infatti egli afferma di aver sostenuto una spesa di L. per l'acquisto di libri di testo e per l'iscrizione, ma non è in grado di documentarla.

Premesso quanto sopra, trattandosi di ottimo elemento che presta servizio presso
(o è iscritto alla Sezione),
esprimo parere favorevole alla concessione del contributo richiesto.

L'ISPETTORE DI ZONA (O PRESIDENTE ANGPS)

Riconoscimento partecipazione di guerra del Corpo delle Guardie di P. S.

Si trascrive la ministeriale n. 800/9801.A.37 in data 13 maggio 1974:

«Lo Stato Maggiore dell'Esercito V Reparto - Ufficio Storico — con dispaccio n. 1878/064 del 29 marzo 1974, ha stabilito che il personale militare di P.S. in servizio in Sicilia ed isole adiacenti dal 31 luglio 1943 al 18 agosto 1943 ed in Sardegna dal 3 luglio 1943 all'8 settembre 1943 debba essere considerato partecipante alle operazioni di guerra e, quindi, avente titolo all'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 1 del D.L. 4 marzo 1948, n. 137 e dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336-9 ottobre 1971, n. 824.

Perché questo Ministero possa provvedere al formale riconoscimento del ciclo operativo e disporre per la trascrizione sui documenti matricolari delle relative annotazioni, gli Enti in indirizzo sono pregati di invitare i dipendenti in servizio, quelli in congedo ed in caso di deceduti gli eredi, che hanno prestato servizio in tali periodi nelle succitate isole a produrre istanza, in carta libera, diretta a questo Dicastero - Direzione Generale della P.S. Servizio F.A.P. — chiedendo il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra e l'attribuzione dei conseguenti benefici».

p. IL MINISTRO F.10: ILLEGGIBILE

Assegnazione contributi scolastici

(Segue dalla pag. 14)

Il 30 giugno 1974, o che non abbiano, per tale data, rinnovato l'iscrizione per l'anno in corso.

Le domande dovranno essere redatte su carta semplice dal padre o da chi ne abbia la patria potestà.

Per gli Orfani dovranno essere indicate anche le generalità e grado del padre.

Le domande dovranno essere trasmesse alla Presidenza Nazionale dell'Associazione Nazionale Guardie P.S. Via Statilia n. 30 - Roma - tramite:

— le Sezioni ANGPS per i Soci Ordinari e Orfani dei Soci Ordinari;

— gli Ispettorati di Zona delle Guardie di P.S. per i Soci Sostenitori e Orfani dei Soci Sostenitori.

Le domande dovranno pervenire alla Presidenza dell'Associazione non oltre il 10 settembre 1974.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

— stato di famiglia (su carta semplice);

— certificato rilasciato dalle competenti Autorità scolastiche attestante i voti riportati;

— certificato attestante l'avvenuta iscrizione per l'anno scolastico 1974-75 al corso di studi immediatamente superiori a quello conseguito.

Le Sezioni ANGPS accerteranno che le domande siano corredate di tutti i documenti richiesti e le trasmetteranno sollecitamente con la lettera di trasmissione, completate delle notizie richieste, conforme all'allegato.

Si pregano gli Ispettorati di Zona delle Guardie di P.S. compiacersi seguire, per l'invio delle domande comprese quelle dei Militari in forza alle Scuole, con sede nelle rispettive giurisdizioni, le modalità stabilite per le Sezioni ANGPS.

Si prega segnare ricevuta.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Ten. Gen. (c) Biagio di Pietro)

SOCI ONORARI

I seguenti militari in congedo, super invalidi per servizio, trovandosi nelle condizioni previste dallo Statuto Organico dell'Associazione, sono stati inclusi tra i Soci Onorari:

- Grd. Mea Cono - Sezione di Roma.
- Grd. Corsetti Raffaele - Sezione di L'Aquila.

SOCI BENEMERITI

Su proposta delle Sezioni interessate, il Consiglio Nazionale, ha deliberato di attribuire alle seguenti persone la qualifica di Soci Benemeriti:

- Rag. Angeleri Agostino - Sezione di Torino;
- Rag. Provisiero Sebastiano - Sezione di Torino;
- Sig. Martorana Diego - Sezione di Torino;
- Sig. Marazzi Pietro - Sezione di Varese.

Da «Polizia Moderna»

« Nel Corpo oltre il servizio: così potrebbe sintetizzarsi l'Associazione Nazionale Guardie di P.S., che raggruppa tutti i militari — ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie — in congedo. Con decreto del Presidente della Repubblica n. 820, in data 7 ottobre 1970, l'Associazione è stata eretta in Ente Morale e ne è stato approvato lo Statuto. L'Associazione svolge un compito importantissimo, in quanto, a parte l'organizzazione e gli interventi sul piano pratico, rappresenta la saldatura fra il personale ancora in servizio e quello che lo ha lasciato: essa è destinata quindi a mantenere la continuità ideale tra il passato e il presente, meglio diremmo il futuro, e a custodire infatti, impedendone la dispersione o l'affievolimento, quei valori che sono alla base della unità e della solidità della Istituzione ».

E noi aggiungiamo in fraterna colleganza con i valorosi Funzionari di P.S. e con le benemerite Ispettrici e le Assistenti della Polizia Femminile.



Sezione ANGPS Bologna — Inaugurazione nuova sede

Per una eventuale corrispondenza fra le Sezioni Provinciali dell' A.N.G.P.S. costituite, si riporta l'elenco indicativo dei Comandi e Reparti di P.S. dove dette Sezioni hanno sede, e i nominativi dei Presidenti.

SEZIONI	COMANDI O REPARTI DI P.S. OVE SONO UBICATE	COGNOME E NOME DEL PRESIDENTE
1) ALESSANDRIA	Gruppo	DE SIMONI Rag. Gino
2) AREZZO	»	M.ilo c. FRUGANTI Carmelo
3) ASTI	»	Bgr. TOSTO Matteo
4) AOSTA	»	MAZZOCCHI Cav. Mario
5) BARI	Ragg.to	D'AMORE Dott. Francesco
6) BELLUNO	Gruppo	REGA Cav. Uff. Francesco
7) BERGAMO	Via G. Camozzi 70	SAU Cav. Francesco
8) BOLOGNA	Gruppo	CAMILLERI Cosimo Ten. Gen.
9) BOLZANO	»	NENCI Augusto - Col.
10) BRESCIA	»	BONALDI Antonio - Ten. r.
11) BRINDISI	Ragg.to	SILICATO Vito - Ten. r.
12) CATANIA	Gruppo	PASSARELLO Corrado - M. Gen.
13) CATANZARO	»	SICLARI Dante - M.ilo
14) COMO	»	PATTI Luciano - M.ilo
15) COSENZA	»	MARANO Pasquale - M.ilo
16) CUNEO	»	PONZETTI Angelo - S. Ten.
17) FERRARA	Ragg.to	MURGIA Rag. Ernesto - S. Ten.
18) FIRENZE	Gruppo	NICOLELIA Giulio - S. Ten.
19) FOGGIA	Ragg.to	ERCOLINO Vinc. - S. Ten.
20) GENOVA	Gruppo	CARROLI Natale P. - Col. a.
21) GORIZIA	»	ZIRALDO Guglielmo - M.ilo
22) IMPERIA	»	CRUA Antonio - S. Ten. r.
23) L'AQUILA	»	BRUOGNOLO Ant. - Col. a.
24) LA SPEZIA	»	D'ERAMO Attilio - M.ilo
25) LECCE	»	MORELLO Dr. Sante
26) LIVORNO	»	ARIETE Armando
27) LUCCA	»	ANGERILLI Alberico
28) MANTOVA	»	ZANCA Guido - M.ilo
29) MESSINA	Ispett. 3ª Zona	MAGGIARI Armando - S. Ten.
30) MILANO	Via Unione 5	DE LENTULIS Luigi Magg. Gen.
31) NAPOLI	Ragg.to	GENTILE Adolfo - Col.
32) NOVARA	Gruppo	BRUSTIA Giuseppe - Ten. a.
33) PADOVA	»	GALATO Domenico - Col. r. o.
34) PALERMO	Ragg.to	FERRERA Gaspare - M. Gen. a.
35) PARMA	Gruppo	BOTTONE Vincenzo - M.ilo Vice Presidente
36) PESARO URBINO	»	SALVATORELLI Cav. Ben. - M.ilo
37) PESCARA	»	RICCI Cav. Evenio - M.ilo
38) PIACENZA	»	LEPORE Amedeo - M.ilo
39) POTENZA	»	BOCHICCHIO Vito - S. Ten.
40) RIETI	»	FORMICETTI Pietro
41) ROMA	Ragg.to	DE IORIO Elio - Col. aus.
42) SALERNO	Gruppo	ALFIERI Alfonso - Ten. Col. a.
43) SAVONA	»	GROTTI Battista - S. Ten. r.
44) SIENA	»	RAFFO Spartaco - M.ilo
45) TARANTO	»	TRENTADUE Bartol. - S. Ten. r.
46) TERNI	»	GROSSI Claudio - T. Col. a.
47) TORINO	Isp. 1ª Zona Corso Valdocco 9	DE FRANCESCHI Avv. Giorgio - Col. aus.
48) TREVISO	Gruppo	FERRERO Felice - Ten. aus.
49) TRIESTE	Ragg.to	GUZZARDI Sebastiano - Ten. Gen.
50) UDINE	Gruppo	SELVA Cav. Luigi - S. Ten. r.
51) VARESE	»	FERRERO Giacomo - Col. aus.
52) VENEZIA	Ragg.to	FIORILLO Giuseppe - S. Ten. r.
53) VERCELLI	Gruppo	VITTOLO Vittorio - S. Ten. r.
54) VERONA	»	ALESSIO Dott. Giovanni - Ten. Col. aus.
55) VICENZA	»	SECONE Francesco - S. Ten.
56) VITERBO	»	MAGGINI Armando - S. Ten. r.



L'8 maggio 1971 a Roma, in occasione della festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia italiana, è stata benedetta la Bandiera dell'Associazione Nazionale Guardie di P.S.: madrina la gentile consorte dell'On. Ministro dell'Interno.

Leggere,
diffondere,
abbonarsi

alle



è un dovere
per tutti
i commilitoni